



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale



**Allegato A al Decreto n. 44 del 31/07/2026**

## **LINEE GUIDA RELATIVE ALLA SPERIMENTAZIONE DEI SERVIZI IVC NELL'AMBITO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO**

*DGR n. 627/2022 - DGR n. 352/2024 - DGR n. 1302/2025 - DDR n. 8/2026*

**INDICE**

**PREMESSA**

2

**DEFINIZIONI**

3

**1. 6**

**1.1 Il ruolo di Veneto Lavoro nell'attuazione della sperimentazione**

6

**1.2 Requisiti relativi al personale**

7

**1.3 Individuazione, attribuzione degli incarichi e gestione degli Esperti del lavoro**

7

**1.4 Requisiti relativi alla gestione e all'archiviazione delle informazioni**

8

**2. 9**

**2.1 Il percorso di Accoglienza, Individuazione e Validazione delle competenze**

9

**2.2 Il Colloquio tecnico per il rilascio del Certificato di competenza**

11

**2.3 L' Esame per il rilascio della Qualifica**

12

**3. 15**

**4. 16**

## PREMESSA

Il documento definisce le modalità operative per la sperimentazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC) nei Centri per l'Impiego (CpI) di cui al DDR n. 8/2026.

Le presenti linee guida sono state elaborate in coerenza con i contenuti della formazione erogata agli operatori dei CpI impiegati nella sperimentazione.

Sono riportate le indicazioni operative ed i requisiti minimi di esecuzione che caratterizzano l'erogazione dei Servizi IVC nel quadro di tale progetto, in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia:

- DGR n. 627/2022 “Quadro di riferimento ed indirizzi per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze”;
- DGR n. 352/2024 “Approvazione della procedura di individuazione dei soggetti titolati alla erogazione dei Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze (IVC) nell'ambito del Sistema regionale delle competenze”;
- DGR n. 1302/2025 “Approvazione della procedura e dei requisiti per l'iscrizione all'elenco degli Esperti dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze (IVC) nella Regione del Veneto ed aggiornamento della DGR n. 627 del 27 maggio 2022 "Sistema regionale delle competenze" e della DGR n. 352 del 4 aprile 2024 "Procedura di individuazione dei soggetti titolati alla erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze (IVC) nella Regione del Veneto e criteri per la disciplina e la gestione del relativo Elenco".”
- DDR n. 161/2023 “Elementi costitutivi dei dispositivi IVC della Regione del Veneto”.

Ulteriori aspetti operativi potranno costituire oggetto di successivi atti.

## DEFINIZIONI

Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

Attestazione di parte prima: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

Attestazione di parte seconda: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Attestazione di parte terza: attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente pubblico titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

Classificazione dei settori economico-professionali: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso.

Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

Competenza certificabile: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell'interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

Ente pubblico titolare: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

Ente titolato: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

Procedura di certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto. La procedura è finalizzata al rilascio di Certificato attestante le competenze acquisite dalla persona. La procedura di certificazione si realizza sia a seguito di un processo di individuazione e validazione, sia in esito ad un percorso di apprendimento formale. Il Certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

Processo di individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato decreto.

Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.



Quadro Nazionale delle Qualificazioni: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Qualificazione: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Referenziazione: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali: quadro di riferimento unitario, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.





## 1. LA SPERIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI IVC NEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE DEL VENETO

La sperimentazione si colloca nel quadro normativo definito dalla DGR n. 352/2024 e s.m.i. per quanto concerne i Soggetti Titolati ad erogare i Servizi IVC nell'ambito di titolarità della Regione del Veneto e che dispone che i Centri per l'Impiego (CpI) possano "essere titolati all'erogazione dei Servizi IVC che mettano in evidenza le competenze acquisite dai cittadini in ambito non formale ed informale."

La sperimentazione in corso è finalizzata ad esplorare le condizioni che facilitano l'attuazione dei Servizi IVC da parte dei CpI e a definire le modalità organizzative ed operative che possono essere adottate per rendere i Servizi IVC da un lato fruibili dalle singole persone, utili per rafforzare la spendibilità delle competenze acquisite facilitandone l'inserimento lavorativo, dall'altro sostenibili da parte dei CpI e coerenti con l'approccio e le regole adottate dalla Regione.

E' finalizzata inoltre ad approfondire le modalità attraverso cui Veneto Lavoro e i singoli CpI, anche in relazione tra loro, possano svolgere il loro ruolo nell'attuazione dei Servizi IVC. In questo ambito, la sperimentazione fornirà elementi utili alla definizione della convenzione tra l'Ente strumentale e la Regione come previsto dalla DGR 352/2024, citata.

Sono di seguito riportate le indicazioni operative per l'erogazione dei Servizi IVC nell'ambito della sperimentazione, con particolare riferimento a:

- ruolo di Veneto Lavoro;
- requisiti e caratteristiche relative al personale che eroga i servizi;
- individuazione, attribuzione degli incarichi e gestione degli Esperti del lavoro;
- modalità operative per la realizzazione delle attività e degli accertamenti previsti nell'ambito della sperimentazione.

### 1.1 Il ruolo di Veneto Lavoro nell'attuazione della sperimentazione

Veneto Lavoro attua, attraverso i Cpi, la sperimentazione.

Specificamente:

- ✓ individua i CpI che parteciperanno alla sperimentazione;
- ✓ supporta lo sviluppo del percorso formativo e di accompagnamento dedicato agli operatori coinvolti – Esperti di Individuazione e valutazione delle competenze ed Esperti del lavoro;
- ✓ valuta le modalità di formalizzazione del rapporto con gli Esperti del lavoro;
- ✓ supporta la produzione e l'archiviazione delle attestazioni.

### 1.2 Requisiti relativi al personale

Il personale che opera nell'ambito dell'erogazione dei diversi Servizi IVC deve essere, di norma, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla DGR n. 1302/2025.



Gli Esperti di individuazione e valutazione delle competenze svolgono la funzione di *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze* nel servizio di Individuazione e di *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative* nei servizi di Validazione e di Certificazione. Ai fini della presente sperimentazione il ruolo di Esperti di individuazione e valutazione delle competenze è ricoperto da operatori dei CpI individuati da Veneto Lavoro.

Gli Esperti del lavoro svolgono la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* e operano su richiesta degli Esperti di individuazione e valutazione delle competenze nel servizio di Validazione<sup>1</sup> e sempre nel servizio di Certificazione.

Questi Esperti devono possedere:

- esperienze di lavoro di almeno 5 anni negli ultimi 10 nell'attuazione diretta o nel coordinamento del processo lavorativo riferibile al profilo oggetto di certificazione.

Tutti gli operatori individuati sono coinvolti in specifiche attività informative – formative organizzate dalla Regione.

### 1.3 Individuazione, attribuzione degli incarichi e gestione degli Esperti del lavoro

In relazione agli esiti dei servizi di Individuazione ed in funzione dello sviluppo dei servizi di Validazione (laddove necessario) e di Certificazione, gli operatori dei CpI che hanno svolto il ruolo di “Esperti di Individuazione e Valutazione delle competenze” nell'attuazione sperimentale del servizio, definiscono l'esigenza di Esperti del lavoro necessari allo svolgimento degli accertamenti per gli aspetti quantitativi (quanti esperti) e qualitativi (con competenze riferite a quali profili del RRSP) e individuano gli esperti da coinvolgere.

In considerazione del carattere di sperimentaltà dell'attività, gli Esperti del lavoro vengono individuati dagli operatori dei CpI:

- a partire da coloro che hanno già partecipato alle attività formative dedicate organizzate dalla Regione, anche in occasione della realizzazione di precedenti sperimentazioni;
- all'interno della propria rete di relazioni (imprese, associazioni di categoria locali, aziende ospitanti tirocini, ...).

Tutti gli Esperti del lavoro devono possedere i requisiti in relazione al profilo rispetto al quale deve svolgere attività di valutazione.

Gli Esperti del lavoro, una volta individuati, verranno contattati dagli operatori dei CpI che ne verificheranno la disponibilità e, quando questa sia presente, gli Esperti verranno invitati a mandare il proprio CV all'ufficio regionale competente.

La Regione procederà alla verifica dei requisiti (della persistenza dei requisiti nel caso di Esperti già formati) mediante l'analisi dei curricula resi disponibili dagli interessati.

<sup>1</sup> E' previsto che nel servizio di Validazione, gli Esperti di individuazione e valutazione delle competenze possano avvalersi, ove lo ritengano necessario a qualificare gli accertamenti, del contributo di Esperti del lavoro.





Veneto Lavoro contatterà successivamente le persone i cui requisiti siano stati verificati positivamente e, in caso di riscontro positivo, procederà alla loro contrattualizzazione.

Il rapporto di Veneto Lavoro con gli Esperti del lavoro potrà avere per oggetto il supporto specialistico fornito in fase di Validazione delle competenze e/o la partecipazione al colloquio tecnico e/o la partecipazione alla Commissione d'esame.

Come previsto dalla DGR n. 352/2024, nelle more della definizione di durate e costi per il sistema dei servizi di IVC, ai fini del riconoscimento economico delle attività degli Esperti del lavoro verrà applicata la Unità di Costo Standard n. 2 definita dal REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/702 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020, come applicata, con rivalutazione, nell'ambito del Programma GOL (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR, Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1) per il LEP E - Orientamento specialistico.

#### **1.4 Requisiti relativi alla gestione e all'archiviazione delle informazioni**

Le informazioni raccolte e prodotte nell'ambito dell'erogazione dei Servizi IVC sono gestite ed archiviate a cura di Veneto Lavoro e sono da quest'ultimo rese disponibili per l'inserimento in appositi dispositivi regionali di raccordo con la dorsale unica nazionale.

## 2. I SERVIZI IVC E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sono di seguito delineati gli aspetti essenziali del “Colloquio tecnico” per il rilascio del “Certificato di competenza” e dell’“Esame” per il rilascio di un “Certificato di Qualifica”, integrati da una descrizione sintetica delle fasi precedenti che i Servizi IVC prevedono.

Ulteriori declinazioni operative (procedure, strumenti, criteri, ...) costituiscono oggetto di materiali prodotti a supporto dei soggetti e delle funzioni coinvolte nella sperimentazione.

Quanto delineato di seguito è funzionale alla realizzazione sperimentale dei Servizi IVC da parte dei Cpl.

### 2.1 Il percorso di Accoglienza, Individuazione e Validazione delle competenze

Preliminarmente all’avvio dell’erogazione dei Servizi IVC è prevista l’attivazione di una fase di **Accoglienza** finalizzata a fornire informazioni utili a favorire la consapevolezza, da parte delle persone potenzialmente interessate, dei contenuti e degli esiti dei diversi servizi disponibili e ad acquisire l’adesione da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti.

Le informazioni sono fornite con le modalità ritenute più opportune e specificamente: in forma scritta od orale, attraverso incontri individuali o di gruppo, supportate da materiale informativo ad hoc sul servizio in forma cartacea o digitale.

Le attività e le modalità prescelte devono consentire alle persone di orientarsi e scegliere consapevolmente l’eventuale partecipazione ai servizi, sulla base di informazioni puntuali relative agli impegni richiesti nell’ambito delle diverse attività, al tipo di supporto disponibile ed alle tempistiche previste per lo sviluppo del processo nel suo complesso e dei singoli servizi costitutivi.

Le persone interessate ad accedere ai servizi sottoscrivono un apposito *documento di adesione*.

Il servizio di **Individuazione**, collocandosi in *ambito non formale/informale*, è finalizzato a identificare un obiettivo di accertamento di interesse per la persona, in relazione al suo percorso ed al suo progetto professionale, e a documentare le esperienze relative alle conoscenze ed abilità che si intendono sottoporre a validazione/ certificazione, acquisite nell’ambito dei diversi contesti formativi, di vita e di lavoro.

In questa attività, come in quelle successive, si fa sempre riferimento alle competenze dei profili presenti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) della Regione del Veneto.

Le evidenze a supporto della realizzazione di tali esperienze vengono raccolte in un *Dossier delle evidenze* (secondo il format predisposto dalla Regione) ed organizzate in modo da documentare le abilità e conoscenze riferite alla/e competenza/e acquisita/e.

L’Esperto di Individuazione e valutazione delle competenze ha un ruolo di supporto e guida nel recupero delle esperienze coerenti con i contenuti della competenza di riferimento e maturate nei diversi contesti formali, non formali e informali, come nella loro analisi e nell’individuazione delle relative evidenze (formali, di output, di azione).

Il servizio si conclude con la redazione, da parte dell'operatore, sulla base dei contenuti del *Dossier delle evidenze*, del *Documento di trasparenza*, nel quale sono indicate le competenze che appaiono sostenute dalle evidenze raccolte.

Il rilascio del *Documento di trasparenza* costituisce condizione per l'accesso al Servizio di Validazione.

Il servizio di **Validazione** è finalizzato ad attestare, attraverso la valutazione delle evidenze che la persona ha prodotto, il possesso delle conoscenze e abilità costitutive la/e competenza/e di riferimento.

Le attività sono svolte dagli Esperti di individuazione e valutazione delle competenze che possono, nel caso lo ritengano opportuno – necessario a qualificare l'attività di accertamento, avvalersi del contributo degli Esperti del lavoro.

Le evidenze vengono valutate attraverso un processo che prevede: analisi delle evidenze prodotte nell'ambito del Dossier; formulazione della valutazione mediante lo strumento messo a disposizione dalla Regione; redazione e rilascio del Documento di validazione.

L'esito del servizio di Validazione determina la possibilità di accesso al servizio di Certificazione.

Specificamente: quando ha avuto esito positivo la validazione di tutte le conoscenze e abilità costitutive della/e competenza/e considerata/e, il candidato può accedere al colloquio tecnico per la Certificazione di una o più competenze; quando ha avuto esito positivo la validazione di tutte le conoscenze e abilità costitutive di tutte le competenze che compongono il profilo, il candidato può accedere all'esame per la certificazione di una Qualifica.

## 2.2 Il Colloquio tecnico per il rilascio del Certificato di competenza

Per la realizzazione del Colloquio tecnico viene attivato un Organismo collegiale di valutazione, costituito da un Esperto di individuazione e valutazione delle competenze e un Esperto del lavoro individuati da Veneto Lavoro.

Tale Organismo procederà alla progettazione del Colloquio tecnico definendo:

- **L'oggetto della valutazione:** sono le abilità e le conoscenze validate nella fase precedente. Durante il Colloquio tecnico si esaminano le esperienze testimoniate nel Dossier delle evidenze attraverso domande sulle attività svolte e sulle competenze esercitate nella realizzazione di queste attività.  
Nel caso si ritenga necessario focalizzare la valutazione rispetto ad abilità e conoscenze legate alla gestione di specifiche situazioni, le domande possono essere integrate da "analisi di caso", nelle quali si chiede alla persona di analizzare e descrivere soluzioni adottate a fronte di situazioni problematiche tipiche dell'attività professionale, o da brevi "simulazioni" per le quali può essere previsto l'utilizzo di strumentazioni ed attrezzature.
- **I criteri di valutazione e la "soglia di padronanza".** I criteri di valutazione fanno riferimento all'appropriatezza delle risposte rispetto allo standard costituito da quanto riportato nella scheda descrittiva della competenza ("Indicatori" e "Risultato"). Devono avere significato univoco, e cioè privo di ambiguità interpretative, e significatività rispetto alla competenza in oggetto.

La "soglia di padronanza" rappresenta il livello di prestazione ritenuto adeguato per esprimere una valutazione positiva. È identificata in corrispondenza dei criteri di valutazione definiti e deve essere raggiunta per tutti ai fini di una valutazione positiva della competenza oggetto di valutazione.

A supporto della progettazione del Colloquio tecnico è possibile utilizzare uno schema messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

- **Modalità di svolgimento:** in particolare in relazione a:
  - ✓ *Durata:* 1 ora (massimo) per l'attività di accertamento diretto svolta nei confronti di ciascun candidato. A questa si aggiungono le attività di progettazione degli accertamenti e quelle di elaborazione delle valutazioni per una durata massima di 1 ulteriore ora per candidato);
  - ✓ *Materiali e strumenti a disposizione:* i valutatori devono avere a disposizione il Dossier delle evidenze, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione del Colloquio tecnico.

### L'Organismo collegiale istituito assicura successivamente:

☐ **la realizzazione del Colloquio tecnico:** il Colloquio tecnico, che viene sempre realizzato a livello individuale, è condotto da entrambi gli Esperti che lo realizzano attenendosi a quanto precedentemente progettato.

☐ **la valutazione:** entrambi gli Esperti, in base a quanto hanno rilevato nel corso del Colloquio, esprimono la valutazione in relazione al possesso delle competenze dimostrato dalla persona. In caso di disaccordo prevale la valutazione dell'Esperto del lavoro. I risultati della valutazione vengono riportati nel "Documento di valutazione delle competenze".

L'output del servizio di Certificazione delle competenze è costituito dal “**Certificato di competenza**” che viene rilasciato quando la persona ha dimostrato di possedere tutte le conoscenze e abilità di una competenza.

Viene redatto dall'Esperto di individuazione e valutazione delle competenze e riporta la/e competenza/e certificata/e sulla base del Colloquio tecnico realizzato.

Costituisce attestazione di parte terza.

In caso di esito negativo della valutazione, la persona potrà valorizzare, nel proprio percorso professionale, il “Documento di validazione” conseguito.

Almeno uno degli Esperti che costituiscono l'Organismo collegiale di valutazione, nel rispetto del principio di terzietà, non deve essere stato coinvolto nell'erogazione dei servizi di Individuazione e Validazione in relazione agli stessi candidati.

All'atto di insediamento e comunque prima dell'avvio degli accertamenti, i componenti l'Organismo collegiale di valutazione dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità. Tale dichiarazione costituisce documento obbligatorio per il corretto svolgimento delle prove e viene come tale archiviato dal Soggetto Titolato.

## 2.3 L' Esame per il rilascio della Qualifica

Attività, strumenti e organizzazione dell'Esame sono definiti, in queste Linee Guida, in funzione della sperimentazione in corso presso i Cpl.

Tutte le persone che, partecipando alla sperimentazione, presentano i requisiti per l'accesso all'esame potranno sostenere le prove di seguito indicate e, in caso di valutazione positiva di tutte le competenze costitutive un profilo professionale, conseguiranno la Qualifica relativa.

Il requisito per l'accesso all'Esame è costituito dal possesso di un Documento di validazione delle competenze relativo a tutte le competenze costitutive il profilo oggetto di valutazione.

L'esame potrà essere rivolto ad una singola persona laddove il profilo da accertare sia di interesse di un unico soggetto; potrà essere rivolto a più persone nel caso in cui siano diversi i soggetti interessati ad uno stesso profilo.

Per la realizzazione di ciascun Esame programmato, Veneto Lavoro assicura la disponibilità di spazi e attrezzature necessarie e attiva la Commissione d'esame.

La Commissione comprende: una persona con competenza in materia di processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze (“Esperto di individuazione e valutazione delle competenze” ex DGR n. 1302 del 20 ottobre 2025), di norma l'operatore che ha realizzato le precedenti fasi di Individuazione e Validazione, una persona esperta della figura professionale o del settore (“Esperto del lavoro” ex DGR n. 1302 del 20 ottobre 2025), nominati da Veneto Lavoro, e un Presidente, di norma un funzionario di nomina regionale con funzione di presidio della regolarità delle procedure di accertamento.

A questi possono essere affiancati ulteriori ruoli (massimo 2), con l'obiettivo di supportare la Commissione nei lavori di progettazione e realizzazione delle prove. La scelta dell'attivazione di questi ruoli ulteriori è esercitata dall'Esperto di individuazione e valutazione delle competenze che attua il Servizio IVC.

La Commissione progetta e realizza l'Esame.

Le prove mirano a verificare la capacità della persona di realizzare i risultati attesi caratteristici delle competenze oggetto di valutazione e sono configurate in modo da consentire la valutazione delle singole competenze costitutive il profilo di riferimento.

In relazione alla progettazione dell'Esame la Commissione definisce:

□ l'articolazione del disegno valutativo: in base allo standard professionale di riferimento (profilo RRSP), ai Dossier delle evidenze dei candidati, agli spazi e alle risorse strumentali disponibili, vengono stabilite le prove da realizzare.

La prova pratica rappresenta la prova fondamentale dell'Esame e ha come oggetto la verifica di tutte le competenze del profilo di riferimento. E' sempre presente e viene integrata da un'ulteriore prova che può essere scritta oppure orale.

La scelta della prova -orale o scritta- ad integrazione della prova pratica (sempre prevista) va operata tenendo conto dei diversi punti di forza ed elementi di criticità che ciascuna delle due modalità presenta.

L'esame ha la durata massima di 4 ore a cui si aggiungono 2 ore ulteriori per le attività di progettazione degli accertamenti e di elaborazione delle valutazioni.

□ le caratteristiche delle singole prove. Per ciascuna prova sono definiti:

- oggetto: attività professionali osservabili e valutabili nel caso di prova pratica; descrizione, commenti, informazioni integrative, motivazioni di quanto realizzato nel corso della prova pratica nel caso di prova orale o scritta;
- criteri di valutazione e soglia di padronanza (v. specifiche per il Colloquio tecnico);
- modalità di svolgimento (durata della singola prova, svolgimento individuale-di gruppo, materiali a disposizione della Commissione, attrezzature e strumenti a disposizione dei candidati)

A supporto della progettazione delle prove d'esame è possibile utilizzare schemi resi disponibili dalla Regione, che possono eventualmente essere adattati e personalizzati dagli operatori in funzione delle loro specifiche esigenze.

#### **La Commissione d'esame successivamente assicura:**

- la realizzazione delle prove di esame: la Commissione cura lo svolgimento delle prove d'esame:
- garantendo a tutti i candidati condizioni equivalenti di realizzazione delle prove;
  - definendo le modalità generali di esecuzione (modalità di conduzione ed interazione con i candidati, utilizzo degli strumenti, ...);



- assicurando la puntuale registrazione del processo valutativo per garantire la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti (es. fogli firma, verbali, allegati).

☐ la valutazione: i membri della Commissione esprimono a livello individuale una valutazione che viene poi condivisa all'interno della Commissione. In caso di disaccordo prevale la valutazione dell'Esperto del lavoro.

La valutazione viene formalizzata nell'apposito *Documento di valutazione delle competenze* e determina la possibilità o meno di rilasciare il *Certificato di qualifica* o eventualmente il *Certificato di competenza/e* per le sole competenze valutate positivamente.

Veneto Lavoro trasferisce le informazioni sulla Commissione d'esame che intende attivare all'Amministrazione regionale che procede a nominarne il Presidente. Acquisito il nominativo del Presidente, Veneto Lavoro istituisce e attiva la Commissione i cui lavori sono coordinati dal/i Cpl che ha/hanno in corso la sperimentazione.

Almeno uno degli Esperti che costituiscono la Commissione d'esame, nel rispetto del principio di terzietà, non deve essere stato coinvolto nell'erogazione dei servizi di Individuazione e Validazione in relazione agli stessi candidati.

All'atto di insediamento e comunque prima dell'avvio degli accertamenti, i componenti la Commissione d'esame dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità. Tale dichiarazione costituisce documento obbligatorio per il corretto svolgimento delle prove e viene come tale archiviato dal Soggetto Titolato.

L'attività di valutazione è riservata all'Esperto di Individuazione e valutazione delle competenze e all'Esperto del lavoro, possono tuttavia essere coinvolti nella gestione delle prove ulteriori ruoli al fine di agevolare dal punto di vista organizzativo le attività di accertamento.

### 3. LA PRODUZIONE E MESSA IN DISPONIBILITÀ DEGLI ATTESTATI

I Servizi IVC erogati nell'ambito della sperimentazione esitano in specifiche attestazioni, caratterizzate da diversa titolarità della responsabilità rispetto alle informazioni riportate.

Il Documento di trasparenza costituisce l'output del servizio di Individuazione.

Costituisce attestazione di parte prima, viene firmato sia dall'operatore che lo redige e che è garante del processo e delle procedure adottate, che dalla persona, che è responsabile della validità delle informazioni in esso contenute.

Il Documento di validazione costituisce l'output del servizio di Validazione.

Costituisce attestazione di parte seconda, rilasciata su responsabilità di Veneto Lavoro, nel quadro delle regolamentazioni previste dalla Regione.

Documento di trasparenza e Documento di validazione vengono redatti da Veneto Lavoro sulla base del format e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e resi disponibili agli utenti su richiesta.

Il Certificato di competenza e il Certificato di qualificazione professionale costituiscono l'output del servizio di Certificazione.

Costituiscono attestazione di parte terza, rilasciata su responsabilità dell'Amministrazione regionale con il supporto di Veneto Lavoro.

I Certificati vengono redatti da Veneto Lavoro sulla base del format e delle indicazioni fornite dalla Regione e vengono inviati all'Ufficio competente della Direzione lavoro che ne verifica la completezza e coerenza.

I Certificati positivamente verificati vengono firmati dall'Amministrazione regionale e resi disponibili agli utenti da parte di Veneto Lavoro.



#### **4. IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE**

La sperimentazione è accompagnata dal monitoraggio delle attività svolte e, alla sua conclusione, dalla valutazione complessiva dei risultati conseguiti.

Il monitoraggio viene effettuato attraverso la realizzazione di momenti di verifica, confronto ed approfondimento in relazione agli esiti via via riscontrati.

Al termine sarà elaborata una valutazione complessiva dei risultati conseguiti al fine di verificare l'adeguatezza e la rispondenza delle soluzioni operative individuate.

Tra i focus di attenzione in particolare:

- efficacia degli strumenti di supporto agli accertamenti ed eventuali problematiche connesse al loro uso;
- collocazione dei Servizi IVC nel quadro del processo di servizio più ampio dei CpI;
- aspetti tecnici e organizzativo – gestionali connessi all'erogazione dei servizi di IVC.

In base agli esiti della valutazione potranno essere definite le modalità per il consolidamento e la diffusione dei Servizi IVC realizzati dai CpI.

## ***Informativa del Titolare sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche***

***- per il Rappresentante dell'ente e relativo personale tecnico, amministrativo e contabile coinvolto nella sperimentazione IVC -***

*(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)*

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro, con sede in Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, e-mail: [lavoro@regione.veneto.it](mailto:lavoro@regione.veneto.it); PEC: [lavoro@pec.regione.veneto.it](mailto:lavoro@pec.regione.veneto.it)

Il Responsabile della Protezione dei dati / *Data Protection Officer* ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it) - pec: [dpo@pec.regione.veneto.it](mailto:dpo@pec.regione.veneto.it)

I dati personali sono raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di interesse pubblico, incluse quelle amministrative e contabili, per la realizzazione della sperimentazione sulla certificazione delle competenze professionali (IVC) nell'ambito dei Centri per l'Impiego, avviata dal Gruppo di Lavoro con DDR n. 8 del 14/01/2026.

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dalla normativa nazionale e regionale in materia di IVC ed in particolare dal D.Lgs. n. 13/2013, dalla DGR n. 627/2022, dal Decreto della Direzione Lavoro n. 161/2023, dalla DGR n. 352/2024 e dalla DGR n. 1302/2025.

I dati sono trattati anche per consentire l'abilitazione agli applicativi informatici regionali, dedicati, che consentono all'Amministrazione regionale di svolgere le funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa.

I dati personali potranno essere utilizzati fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all'art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità in parola e per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è necessario per lo svolgimento delle attività inerenti l'implementazione delle attività previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di IVC (D. lgs 13/2013 e DGR n. 627/2022 e s.m.i.).

Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la realizzazione della suddetta attività.

La Direttrice Delegata  
Direzione Lavoro  
Dott.ssa Roberta Rebesani

